



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti (SIF) 2025-2028

Codice identificativo gara (CIG): B45C58F4B4

Disciplinare di gara

PREMESSA

Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito ai sensi dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 s.m.i. che si occupa di finanziare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali presentati per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti delle imprese aderenti al Fondo. Missione, statuto, regolamento, accordo istitutivo, normative di riferimento, organi e struttura di Fondimpresa sono pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it.

Per gli affidamenti a terzi dei contratti di appalto per le forniture e i servizi, Fondimpresa opera nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., (di seguito "Codice") per quanto compatibile con la sua natura di associazione di diritto privato.

A decorrere dal 22 aprile 2024, Fondimpresa risulta iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice, per il livello di qualificazione SF2.

Fondirigenti è anch'esso un fondo interprofessionale per la formazione continua, rivolto ai dirigenti, a cui si affidano 14 mila imprese e più di 80 mila manager.

Dal 5 giugno 2023, Fondirigenti risulta anch'esso iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice, per il livello di qualificazione SF2.

Il Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, in data 17 settembre 2024, ha indetto una gara pubblica con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, per l'affidamento del contratto di appalto relativo ai servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti (SIF) 2025-2028.

Successivamente, in data 23 ottobre 2024, il Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti ha deliberato di avvalersi della committenza ausiliaria di Fondimpresa per l'espletamento della gara medesima.

In particolare, ai sensi dell'art. 62, commi 9 e 11 del Codice e dell'art. 15 della L. n. 241/1990 s.m.i., Fondirigenti ha delegato a Fondimpresa lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria necessarie per l'aggiudicazione del citato contratto di appalto, che includono tutte le fasi della procedura di aggiudicazione. In particolare, si precisa fin d'ora che:

- Fondimpresa sarà responsabile di tutte le fasi della procedura di gara fino al termine delle operazioni di valutazione tecnico-economica delle offerte e dell'espletamento delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti speciali nonché dell'eventuale anomalia dell'offerta, ove ne ricorressero i presupposti;
- al fine di completare la procedura di gara, la graduatoria risultante al termine delle attività svolte da Fondimpresa verrà approvata anche dal Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti;
- conseguentemente, Fondimpresa procederà ad aggiudicare la procedura di gara ed a trasmettere telematicamente l'aggiudicazione del contratto al primo offerente e a tutti gli altri offerenti non definitivamente esclusi;

- infine, Fondirigenti provvederà autonomamente alla stipula e alla gestione dell'esecuzione del contratto.

Sulla base di detta suddivisione di funzioni e competenze, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza che caratterizzano la propria attività, la procedura di gara si svolgerà con modalità telematiche sulla piattaforma di *e-procurement* in uso a Fondimpresa "fondimpresa.tuttogare.it", per l'aggiudicazione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. c) del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il relativo contratto avrà una durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di inizio dell'attività indicata in un apposito verbale.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente appalto è B45C58F4B4.

Il presente Disciplinare di gara costituisce parte integrante del bando di gara e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara. Specifica l'oggetto del servizio, le sue modalità di esecuzione, la durata e l'importo a base d'asta e complessivo, i requisiti richiesti ai concorrenti, i criteri di valutazione tecnica ed economica, le modalità di partecipazione, di svolgimento e di presentazione delle offerte, lo svolgimento della procedura nonché le principali condizioni e specifiche tecniche del servizio, ulteriormente specificate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico del servizio posto a base di gara.

La fase della presentazione delle offerte avviene in modalità esclusivamente telematica. Fondimpresa, in qualità di stazione appaltante ausiliaria di Fondirigenti, utilizza la piattaforma telematica di *e-procurement* "fondimpresa.tuttogare.it". La registrazione alla piattaforma è necessaria per poter procedere al caricamento delle offerte e all'invio delle richieste di chiarimento.

Ai fini del presente appalto, ai sensi dell'art. 15 del Codice:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di Fondimpresa è Alessandro Agostinucci, dipendente di Fondimpresa;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di Fondirigenti è il Direttore Generale Massimo Sabatini.

Nel testo della documentazione di gara i termini: "**impresa**" – "**concorrente**" – "**operatore economico**" – "**affidatario**" – "**aggiudicatario**" vengono utilizzati indifferentemente con riferimento al soggetto interessato a partecipare alla gara e all'aggiudicatario; Fondimpresa può essere altresì definita "**Fondo**", "**stazione appaltante**"; Fondirigenti può essere altresì definita "**committente**". Ai fini del presente appalto, i dati identificativi e i recapiti della Stazione appaltante sono i seguenti:

Denominazione: Fondimpresa

Codice Fiscale: 97278470584

Indirizzo: Via dei Villini n. 3/a, 00161 Roma

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ufficiogare@fondimpresappec.fondimpresa.it

Pagina sito internet relativo all'appalto: <https://www.fondimpresa.it/gare>

Piattaforma telematica di *e-procurement*: "fondimpresa.tuttogare.it"

Ai fini del presente appalto, i dati identificativi e i recapiti del Committente sono i seguenti:

Denominazione: Fondirigenti

Codice Fiscale: 97141810586

Indirizzo: Viale Pasteur 8, 00161 Roma

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): fondirigenti@pec.it

Sito web: <https://www.fondirigenti.it/>

Articolo 1 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

1.1 Costituiscono documenti a base di gara e faranno parte del regolamento contrattuale, oltre al presente Disciplinare di gara:

- 1) il Bando di gara GUUE;
- 2) lo Schema di contratto allegato al presente documento;
- 3) il *Data protection agreement* allegato al presente documento;
- 4) il Capitolato tecnico allegato al presente documento;
- 5) il modello dichiarativo sul possesso dei requisiti di gara (DGUE) allegato al presente documento;
- 6) il modello di offerta economica allegato al presente documento.

1.2 La documentazione di gara è direttamente accessibile sulla pagina del sito internet relativo all'appalto e sulla piattaforma di *e-procurement* della stazione appaltante ausiliaria "fondimpresa.tuttogare.it", su cui verranno pubblicate anche le eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie. È onere delle imprese verificare l'eventuale pubblicazione di informazioni e/o documenti, anche integrativi e/o rettificativi, nella sezione dedicata all'appalto. Fondimpresa e Fondirigenti sono dispensati da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi. Eventuali richieste di chiarimento in ordine ai documenti a base di gara, potranno essere formulate a Fondimpresa esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana entro e non oltre il 31 dicembre 2024 mediante apposita comunicazione da inviare tramite la piattaforma telematica di *e-procurement* "fondimpresa.tuttogare.it". Fondimpresa provvederà a rispondere entro il successivo 10 gennaio 2025 tramite la piattaforma telematica di *e-procurement* "fondimpresa.tuttogare.it" alle sole richieste di chiarimento che siano pervenute in tempo utile. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare periodicamente tale sezione, restando Fondimpresa dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi. Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

1.3 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura saranno eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice,

nonché dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono esclusivamente tramite la Piattaforma "fondimpresa.tuttogare.it"

Articolo 2 - Suddivisione in lotti

2.1 L'appalto è costituito da un unico lotto poiché è caratterizzato da unitarietà funzionale del servizio. Pertanto, si ritiene opportuno, sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell'ottimale esecuzione del servizio, non procedere alla suddivisione in lotti. In ogni caso la futura offerta del concorrente si intenderà riferita complessivamente alla globalità delle prestazioni oggetto di gara.

Articolo 3 - Oggetto del servizio

La presente procedura ha per oggetto i servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti (SIF) 2025-2028, come meglio descritti nel Capitolato tecnico pubblicato unitamente al presente disciplinare, a cui integralmente si rinvia.

Articolo 4 - Durata dell'appalto – Importo a base d'asta – Modalità di pagamento

4.1 L'appalto ha una durata di **36 mesi** continuativi, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività indicata in un apposito verbale.

4.2 Per tutti i servizi descritti nel precedente art. 3 non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessaria la predisposizione del DUVRI (ex art. 26, comma 3-bis, D.lgs. n. 81/2008). Non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di natura interferenziale che possono essere quantificati in € 0,00.

4.3 Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 comma 11 del Codice, è riservata a Fondirigenti la facoltà di prorogare la durata del contratto. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.4 L'importo posto a base di gara con riferimento a tutti i servizi descritti nel precedente art. 3 con riferimento all'intera durata contrattuale di 36 mesi è fissato in **€ 2.000.000 (duemilioni/00)** al netto dell'IVA di legge ripartito come da tabella in ultimo comma del presente articolo e con le precisazioni che seguono.

4.5 Il corrispettivo previsto dal punto 1 della tabella che segue per le attività di Manutenzione Evolutiva e Correttiva Generale è un corrispettivo presunto, calcolato stimando per la giornata/uomo un costo unitario a base d'asta di euro 550,00 al netto dell'IVA.

4.6 Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'affidatario verrà effettuato al completamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica di conformità da parte del Responsabile dell'Ufficio ICT di Fondirigenti con le modalità previste nel capitolato tecnico.

4.7 Pertanto, per la determinazione del corrispettivo dovuto si farà riferimento al corrispettivo unitario di euro 550,00 per gg./uomo, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

4.8 Il corrispettivo di cui al punto 2 della tabella che segue è da intendersi a corpo e verrà erogato all'aggiudicatario, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in rate trimestrali posticipate di uguale importo, previa verifica da parte di Fondirigenti della regolare esecuzione delle relative prestazioni.

4.9 È prevista la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Su richiesta dell'appaltatore, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi e degli indici di cui all'art. 60, comma 3 del Codice. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto all'importo complessivo e opera nei limiti dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'affidatario deve formulare espressa richiesta al RUP individuato da Fondirigenti il quale, previa idonea istruttoria, potrà autorizzare o meno la revisione o l'adeguamento dei prezzi, anche modificando l'importo richiesto dall'affidatario.

4.10 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice per il personale dipendente impiegato nell'appalto si ritiene applicabile il CCNL per dipendenti, imprese ICT, professioni digitali e STP (codice CNEL: H601) ovvero CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT (Information and Communication Technologies) (codice CNEL: H640). Ai sensi del successivo comma 3 del richiamato art. 11, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso, ai sensi del successivo comma 4, del medesimo art. 11, prima di procedere all'affidamento la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

4.11 Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, il Committente, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

4.12 Il CPV assegnato alla presente procedura è il seguente 72611000-6 Servizi di consulenza e assistenza informatica.

4.13 TABELLA:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
----	--------------------------	-----	---------

FONDIMPRESA – DISCIPLINARE DI GARA
*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti (SIF) 2025-2028*

1	<i>Manutenzione Evolutiva e Correttiva Generale</i>		<i>1.650.000,00</i>
2	<i>Servizi cloud, conduzione e manutenzione ordinaria, adattiva ed evolutiva dell'infrastruttura (hardware, software, rete e connettività)</i>	72611000-6	<i>350.000,00</i>
<i>Totale a base d'asta</i>			<i>2.000.000,00</i>

Articolo 5 - *Soggetti ammessi alla procedura di gara*

5.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 6 del presente Disciplinare di gara e rientranti nell'elencazione di cui all'art. 65 del Codice.

5.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

5.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

5.4 È altresì vietato, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, lettere b), c), d) del Codice, di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

5.5 Le cause di esclusione sopra indicate operano laddove risultino integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5.6 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

5.7 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, lettere b), c), d) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.8 L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.9 Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

Articolo 6 - Requisiti di partecipazione- avvalimento

6.1 Ai fini della partecipazione e della ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o registro equipollente nel quale è riportato l'oggetto sociale coerente con la esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura;

- c) possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma ISO 9001 in corso di validità per i servizi oggetto della procedura;
- d) possesso della certificazione sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in corso di validità secondo la norma ISO/IEC 27001, comprensiva delle estensioni ISO/IEC 27017 e 27018 sui servizi cloud;
- e) possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma ISO 14001, Sistemi di gestione ambientale;
- f) fatturato globale minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, non inferiore complessivamente ad euro 1.000.000,00 IVA esclusa. A tal riguardo, si specifica che per le società che abbiano iniziato l'attività da meno di tre esercizi finanziari, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}$.

6.2 La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**). Pertanto, laddove non presenti, il concorrente è tenuto a caricare la documentazione a comprova all'interno del FVOE.

6.3 I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

6.4 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

6.5 Con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 6.1, in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, valgono le seguenti indicazioni:

- i requisiti di ordine generale stabiliti dagli artt. 94 e 95 del Codice e i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), del precedente art. 6.1 devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o consorziati in qualsiasi forma;
- il requisito di cui alla lettera f) del precedente art. 6.1 deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento o dal consorzio, in conformità alle disposizioni di legge.

6.6 In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui al comma 2, lettere b), c), d) dell'art. 65 del Codice:

- i requisiti di ordine generale stabiliti dagli artt. 94 e 95 del Codice e il requisito di cui alla lett. b) del precedente art. 6.1 devono essere posseduti dai consorzi e dalle imprese designate come esecutrici. In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 65 del Codice, i requisiti di ordine generale stabiliti dagli artt. 94 e 95 del Codice e il requisito di cui alla lettera b) del precedente art. 6.1 devono essere posseduti,

oltre che dai consorzi e dalle imprese designate come esecutrici, anche dalle consorziate che prestano i requisiti;

- i requisiti di cui alle lettere c), d), e) e f) del precedente art. 6.1 devono essere posseduti dai consorzi secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Codice. In particolare:
 - a) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

6.7 L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 4.10 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'art. 4.10.

6.8 Il ricorso all'avvalimento per i requisiti di cui al precedente art. 6.1. lett. c), d), e) e f), comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse (a titolo esemplificativo: mezzi, strumenti, personale) e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità e/o di gestione ambientale.

6.9 L'ausiliaria deve:

- a) possedere i pertinenti requisiti previsti dal precedente art. 6.1 e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso il committente, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

6.10 Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6.11 Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente – a pena di esclusione – sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

6.12 Sono comunque esclusi gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare.

6.13 Trova applicazione l'art. 104 del Codice.

Articolo 7 - Garanzia provvisoria- Garanzia definitiva- Ritenute a titolo di garanzia

7.1 Le offerte presentate dai concorrenti devono essere corredate da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta (e quindi pari ad € 40.000,00) ai sensi dell'art. 106 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

7.2 La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a Fondimpresa, IBAN IT84K0306903390615209052359, con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia provvisoria nella gara CIG B45C58F4B4". In tal caso, il concorrente deve caricare a sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

7.3 Nel caso di prestazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia provvisoria, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 9 dell'art. 106 del Codice, deve:

- a) essere prodotta:
 - i. come documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - ii. in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (cfr. al riguardo ANAC, delibera n. 372 del 17 aprile 2019);
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- c) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito;
- d) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;

- e) avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- f) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, per ulteriori 180 (centottanta) giorni su espressa richiesta di Fondimpresa, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

7.4 La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7.5 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

7.6 Trova, in particolare, applicazione la disciplina di cui all'art. 106, comma 8 del Codice al fine di avvalersi delle ipotesi di riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria. In particolare, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

7.7 In quest'ultimo caso, nell'ipotesi di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

7.8 In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

7.9 Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti, nel FVOE.

7.10 Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva con le modalità e secondo le condizioni previste dall' art. 117 del Codice. Siffatta garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'articolo 117 comma 8 del Codice.

7.11 Si specifica che qualora una o entrambe le garanzie di cui al presente articolo dovessero venire rilasciate congiuntamente da più garanti, troverà applicazione l'art. 117, comma 12 del Codice. In tal caso, il concorrente deve fornire l'indicazione del mandatario e/o delegatario designato per intrattenere i rapporti con il Fondo.

7.12 Sull'importo netto progressivo delle prestazioni si opererà inoltre una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto stabilito all'art. 11, comma 6 del Codice.

7.13 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

7.14 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 8 - Subappalto

8.1 Ai sensi dell'art. 119 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del presente affidamento, previa autorizzazione del committente, purché il concorrente:

- esprima l'intenzione di ricorrere al subappalto nella documentazione amministrativa presentata a corredo della propria offerta, mediante la compilazione degli appositi campi del modello DGUE;
- indichi, mediante la compilazione degli appositi campi del predetto modello, le parti del servizio che intende subappaltare;
- presenti, in caso di aggiudicazione della gara, il contratto di subappalto al committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro I del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice richiesti dal presente Disciplinare. Il committente verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8.2 Non può essere, ad ogni modo, affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Trovano, inoltre, applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

8.3 Resta inteso che, in caso di ricorso al subappalto, in linea con il comma 6 dell'art. 119 del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti del committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 9 - Modalità di presentazione dell'offerta – Soccorso istruttorio

9.1 Tutti documenti relativi alla presente procedura, devono essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma "fondimpresa.tuttogare.it", ove non diversamente previsto. La fase della presentazione delle offerte avviene in modalità esclusivamente telematica sulla base della disciplina del presente articolo. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

9.2 Le offerte, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione devono essere presentate, **a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il giorno 24 gennaio 2025.**

9.3 Per la ricezione delle offerte Fondimpresa utilizza la piattaforma telematica di *e-procurement* "fondimpresa.tuttogare.it" (al seguente link <https://fondimpresa.tuttogare.it>). Il concorrente dovrà necessariamente accedere alla piattaforma per effettuare la registrazione. La registrazione è necessaria per poter procedere al caricamento delle offerte. Sarà possibile visionare la documentazione di gara anche soltanto collegandosi sulla home della piattaforma "fondimpresa.tuttogare.it" e consultare la sezione "Procedure di gara" sub "Avvisi e gare attive" nella quale sarà presente la procedura in oggetto. Tutte le istruzioni per la partecipazione alla procedura sono presenti nei manuali consultabili dopo la registrazione sulla piattaforma "fondimpresa.tuttogare.it" (al seguente link <https://fondimpresa.tuttogare.it>).

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

9.4 Si specifica che tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, ivi inclusa l'offerta, deve essere comunque redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'offerente assicurare la fedeltà della traduzione. A prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti, è sufficiente la produzione di una copia di un valido documento di identità nonché di una copia della documentazione attestante i poteri del sottoscrittore per ciascun soggetto sottoscrittore.

9.5 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento

richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

9.6 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

9.7 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

9.8 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9.9 Laddove il concorrente faccia ricorso all'avvalimento, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9.10 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 10 - Documentazione amministrativa (busta A)

10.1 Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere prodotti i seguenti documenti, preferibilmente accompagnati da un indice introduttivo, **tutti prodotti in modalità elettronica e sottoscritti digitalmente** del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale rappresentante:

a) la domanda di partecipazione redatta, in bollo, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché autorizza espressamente l'utilizzo dei predetti recapiti per le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- b) il **DGUE** attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti ex artt. 94 e 95 del Codice nonché il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal precedente art. 6.1. Tale modello dichiarativo deve essere compilato utilizzando il modello in formato editabile predisposto. Si raccomanda ai concorrenti e a tutti gli altri soggetti tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di ordine generale (ad esempio gli ausiliari) di utilizzare il modello quivi allegato.
- c) la **garanzia provvisoria** prevista nel precedente art. 7, eventualmente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente, attestante il possesso dei requisiti che consentono la riduzione della medesima garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- d) la **ricevuta del versamento effettuato in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**. per maggiori chiarimenti sulle modalità di effettuazione di tale versamento

si rinvia a quanto prescritto dall'Autorità e si rinvia, in ogni caso, alla consultazione della pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>;

e) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore dello stesso munito di idonei poteri attestante:

1. l'indicazione del domicilio eletto e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché l'espressa autorizzazione all'utilizzo dei predetti recapiti ai sensi dell'art. 29 del Codice;
2. l'impegno del concorrente a mantenere valida e vincolante la propria offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni in caso di espressa richiesta di Fondimpresa;
3. di aver esaminato, di avere preso puntualmente atto e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di:
 - i. tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi modo influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta;
 - ii. tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dal Bando di Gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico, dallo schema di contratto, e da tutti i documenti richiamati nei predetti atti;
 - iii. tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dalle normative vigenti in relazione al servizio oggetto dell'affidamento e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui devono essere svolte le attività;
4. di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni negoziali di cui al Bando di Gara, Disciplinare di gara, al Capitolato tecnico, allo schema di contratto e a tutti i documenti richiamati nei predetti atti, impegnandosi a fornire la prestazione nel rispetto della normativa vigente e di quella che dovesse intervenire in corso di esecuzione dell'incarico;
5. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Committente nell'eventualità in cui la presente procedura di affidamento fosse sospesa o annullata in qualsiasi momento, neppure a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara;
6. di confermare che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice per il personale dipendente impiegato nell'appalto, è applicato il C.C.N.L. per i dipendenti di imprese ICT, professioni digitali e STP (codice CNEL: H601) ovvero CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT (Information and Communication Technologies) (codice CNEL: H640); ¹

¹ Ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. In tal caso, ai sensi del successivo comma 4, del medesimo art. 11, prima di procedere all'affidamento dovrà essere presentata la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

7. di garantire, secondo quanto indicato all'art. 6.7, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
8. di ritenere congruo ed accettare, senza riserva alcuna, l'importo non soggetto a ribasso d'asta per gli oneri di sicurezza indicato nel presente documento;

f) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 14/2019, Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

g) in caso di avvalimento, il concorrente allega, per ciascuna ausiliaria (i) il modello DGUE a firma dell'ausiliaria; (ii) la dichiarazione di avvalimento; (iii) il contratto di avvalimento.

10.2 A pena di **esclusione** dalla procedura di gara, nella documentazione amministrativa non devono in ogni caso essere inserite indicazioni relative ad elementi economici dell'offerta (vale a dire al prezzo); tali indicazioni dovranno essere esposte esclusivamente nell'offerta economica. A pena di esclusione dalla procedura di gara, nella documentazione amministrativa non devono in ogni caso essere inserite proposte di facilitazioni o sponsorizzazioni gratuite.

Articolo 11 - Prescrizioni documentali specifiche per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi e GEIE, reti di imprese

11.1 Con riferimento alla documentazione amministrativa che deve essere inserita nella busta A in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi e GEIE, reti di imprese valgono le seguenti prescrizioni specifiche.

11.2 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) e f) del Codice **non ancora costituiti**:

- deve essere presentata attestazione, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio, contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate – **con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati** – ed a conformarsi alla disciplina del Codice, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Fondirigenti;

- ciascuno dei soggetti componenti il costituendo raggruppamento/consorzio deve presentare il proprio modello sostitutivo del DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza;
- la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 deve essere riferita a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio potrà godere del beneficio di cui all'art. 106, comma 8 del Codice della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria se risultano integrati i presupposti di cui agli artt. 7.6 e 7.7: l'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti al fine di avvalersi del beneficio della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice deve essere pertanto resa da ciascuno dei predetti soggetti;
- la dichiarazione di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio.

11.3 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti **già costituiti** valgono le medesime prescrizioni di cui al precedente art. 11.2 con le seguenti precisazioni:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento, deve essere presentata copia del mandato collettivo con rappresentanza costitutivo del raggruppamento, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 68 del Codice;
- la dichiarazione di cui alla lettera e) dell'art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del solo operatore economico individuato come mandatario del raggruppamento.

11.4 In caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), del Codice **già costituiti** e di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE):

- deve essere presentato l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio ovvero il contratto di GEIE, dai quali risulti la responsabilità solidale degli associati nei confronti di Fondirigenti. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti gli associati;
- **devono essere specificate le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori consorziati o facenti parte del GEIE;**
- ciascuno dei soggetti componenti il consorzio o GEIE deve presentare il proprio modello sostitutivo del DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza;
- la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 deve essere riferita a tutti i soggetti facenti parte il Consorzio/GEIE. Ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti;

- la dichiarazione di cui alla lettera e) dell'art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del solo Consorzio o GEIE.

11.5 In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice resta fermo l'obbligo di indicare le consorziate per i quali il consorzio concorre nonché l'obbligo, per le predette consorziate esecutrici, di produrre, ciascuna, un proprio DGUE, compilato secondo le indicazioni di cui al precedente art. 10.1. del presente Disciplinare di gara.

11.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere prodotta:

- un'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ed a conformarsi alla disciplina del Codice, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Fondirigenti;
- la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 deve essere riferita a tutti i soggetti facenti parte della rete di imprese. Ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti.
- la dichiarazione di cui alla lettera e) dell'art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005.

Articolo 12 - Offerta tecnica (busta B)

12.1 La busta "B" deve contenere l'Offerta tecnica di ciascun concorrente - **prodotta in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritta digitalmente** - nella quale devono essere descritte le

modalità di realizzazione del servizio, in conformità a quanto previsto nel precedente art. 3 del presente Disciplinare e nel paragrafo 11 del Capitolato tecnico allegato al presente Disciplinare.

12.2 A pena di **esclusione** dalla procedura di gara, nell'offerta tecnica non devono in ogni caso essere inserite indicazioni relative ad elementi economici dell'offerta (vale a dire al prezzo); tali indicazioni dovranno essere esposte esclusivamente nell'offerta economica. A pena di esclusione dalla procedura di gara, nell'offerta tecnica non devono in ogni caso essere inserite proposte di facilitazioni o sponsorizzazioni gratuite.

12.3 L'Offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, nel rispetto dei parametri formali di cui al paragrafo 11.1 e 11.2 del Capitolato tecnico.

12.4 All'offerta tecnica dovranno essere allegati i curriculum vitae del Responsabile di progetto e degli altri componenti il gruppo di lavoro del concorrente. In tali curriculum – che non verranno conteggiati ai fini del raggiungimento del limite dimensionale di cui al paragrafo 11.1 del Capitolato tecnico – dovranno essere specificati, per ciascun incarico eseguito, i servizi svolti, la loro durata, l'importo, il committente, nonché una specificazione, in termini temporali, dell'impegno prestato per lo svolgimento dei servizi medesimi. Ciascun curriculum allegato dovrà contenere con riferimento alle informazioni personali soltanto nome e cognome del soggetto interessato e non altro dato personale, essere sottoscritto dal soggetto interessato ed essere corredato dalla fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità.

12.5 Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

12.6 L'offerta tecnica costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario senza che sia necessaria la sua trasposizione integrale nel testo dello stesso. Il committente si riserva comunque la facoltà di integrare e/o specificare, nell'ambito del contratto, le modalità di esecuzione del servizio previste nell'offerta tecnica del concorrente aggiudicatario.

12.7 L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà per il Fondo di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Articolo 13 - Offerta economica (busta C)

13.1 Nella "busta C – Offerta economica" deve essere inserita l'offerta economica - predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente documento, prodotta in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritta digitalmente - formulata, a pena di esclusione, mediante:

- a. l'indicazione del **ribasso percentuale unico offerto** in moneta euro (con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola) al netto dell'IVA di legge, rispetto al prezzo a base di gara, come indicato al precedente art. 4.4 del presente Disciplinare di gara. La percentuale di ribasso deve essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso di contrasto, prevarrà l'offerta espressa in lettere. Eventuali cifre decimali oltre la seconda, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio. Le offerte che, per errore, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere del ribasso proposto non verranno escluse per tale omissione.
- b. l'indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, dell'ammontare dei **costi della manodopera e degli oneri relativi alla sicurezza da rischio specifico** (o c.d. "aziendali") ricompresi dal concorrente nel prezzo complessivo offerto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ritenuti congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 108 del Codice, relativamente ai costi della

manodopera, si procederà a verificare prima dell'aggiudicazione il rispetto di quanto previsto all'art. 110 del Codice.

13.2 Nel caso di concorrenti associati, l'offerta deve essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

13.3 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Articolo 14 - Criterio di aggiudicazione

14.1 L'aggiudicazione è effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, secondo la seguente ponderazione:

- Offerta Tecnica: fino ad un massimo di punti 80/100;
- Offerta Economica: fino ad un massimo di punti 20/100.

14.2 Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante da: punteggio "Offerta Tecnica" + punteggio "Offerta economica" determinati secondo i criteri più avanti specificati. Risulterà miglior offerente il concorrente che avrà totalizzato il punteggio finale complessivo più elevato.

Articolo 15 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Riparametrazione dei punteggi

15.1 L'offerta tecnica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 80 punti suddiviso fra gli elementi di valutazione di cui alla tabella che segue, con la relativa ripartizione dei punteggi. L'attribuzione degli stessi ammette valutazioni da 0 al massimo di ciascun sotto-elemento, con intervalli di 0,5. È quindi ammesso il solo mezzo punto come valore diverso dall'intero.

Criterio generale	Punti massimi	Sotto-elemento specifico	Punti massimi per sotto-elemento
A. Qualità e completezza dell'architettura e soluzione tecnica proposta per il raggiungimento degli obiettivi di Fondirigenti.	17	A1. Soluzioni proposte per gli assesment iniziali e per il rafforzamento del livello di sicurezza del Sistema Informativo	6
		A2. Processo di dismissione e migrazione SIF 1.0.	6
		A3. Soluzione per la migrazione del documentale	5
B. Qualità dei servizi cloud, infrastruttura hardware, software, rete.	10	B1. Qualità e affidabilità della soluzione del servizio cloud.	5
		B2. Qualità tecniche dei dispositivi di stampa e della soluzione di rete e connettività (interna ed esterna, incluse soluzioni di firewall, VPN, ecc.).	5
C. Qualità e completezza dei servizi di MEV e MAC.	12	C1. Organizzazione dei servizi: metodologie e strumenti di supporto.	6
		C2. Risk management e flessibilità organizzativa.	6
D. Qualità della gestione complessiva del ciclo di vita del software e documentazione.	17	D1. Qualità ed efficacia del ciclo di sviluppo.	4
		D2. Efficacia delle metodologie e strumenti adottati per garantire la qualità del software da rilasciare e una bassa difettosità in esercizio.	5
		D3. Adeguatezza del processo di validazione e test, nonché del passaggio in produzione del software sviluppato.	5

FONDIMPRESA – DISCIPLINARE DI GARA
*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti (SIF) 2025-2028*

		D4. Piano di redazione della documentazione di progetto e di mappatura dei sistemi.	3
E. Qualità e organizzazione del gruppo di lavoro.	12	E1. Aderenza per quanto concerne la fornitura delle risorse professionali proposte per l'erogazione dei servizi in termini di esperienza pregressa in contesti progettuali di pari complessità e funzionalmente e tecnologicamente simili a quelli dell'affidamento.	6
		E2. Dimensionamento in termini di numerosità del gruppo di lavoro e relativa allocazione ai servizi, certificazioni e competenze ICT, security e Data protection del personale impiegato	6
F. Qualità e completezza progetto di subentro	4	F1. Valutazione del Piano di subentro iniziale e finale	4
G. Piano della Qualità e Sicurezza	7	G1. Attributi e indicatori di qualità, modalità e frequenza di misurazione e accettabilità degli stessi, gestione dei rischi correlati alla fornitura.	2
		G2. Cybersecurity e protezione dati: Relazione sull'adeguatezza delle misure organizzative e tecniche (modello organizzativo, certificazioni specifiche e aspecifiche, competenze e operato degli Amministratori di sistema, gestione incidenti, protezione dei trattamenti, approccio Privacy by design & by default, protezione delle vulnerabilità web)	5
H. Politiche tese al raggiungimento della parità di genere	1	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022 e il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1"	SI 1
			NO 0

15.2 Con riferimento al criterio di cui alla lettera H, il concorrente dovrà produrre originale o copia conforme (attestata con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal

legale rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri del Concorrente) della certificazione della parità di genere. Si considerano idonee alla dimostrazione del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri. Si veda art. 108, comma 7 del Codice.

15.3 È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti su 80. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 15.8.

15.4 Ogni commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuirà un punteggio per ciascun sotto-criterio, variabile tra 0 e il massimo previsto da ciascuno di essi.

15.5 Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica tra i punteggi assegnati da ciascun membro della Commissione giudicatrice, punteggio dato per ciascuno di essi dalla somma dei sotto-punteggi assegnati dai Commissari ad ogni sotto-criterio, fino ad un massimo raggiungibile di 80 punti.

15.6 Nel caso in cui un elemento, oggetto di valutazione e presente nella Tabella riportata al 15.1, dovesse risultare mancante o privo di riferimenti all'interno dell'offerta di un concorrente, il relativo sotto-punteggio sarà automaticamente posto dalla Commissione pari a 0.

15.7 Fatta la media aritmetica dei punteggi assegnati in ottantesimi da ciascun Commissario a ciascun offerente, la Commissione procede a stilare la graduatoria tecnica finale, effettuando l'eventuale eliminazione dei concorrenti che non avranno superato, in tale fase, il punteggio minimo di 50/80.

15.8 Qualora nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto per la parte tecnica (pari, come si è detto, a 80 punti), la Commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti applicando la seguente formula:

$$P_i = P_i / P_{\max} \times 80$$

dove P_i è il punteggio del concorrente i -esimo e P_{\max} è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerta.

15.9 Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio attribuito all'offerta tecnica.

15.10 Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali. Nella determinazione di tutti i punteggi, parziali o complessivi, e più in generale in tutte le operazioni di calcolo da effettuare nel corso della procedura, Fondimpresa procederà alla troncatura del terzo decimale (es. 13,343 = 13,34; 13,346 = 13,34).

Articolo 16 - Criteri di valutazione dell'offerta economica

16.1 L'offerta economica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 20 punti al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso in ragione della percentuale di ribasso applicata sull'importo dell'appalto di cui al presente Disciplinare di gara all'art. 4.4.

16.2 Alle offerte economiche presentate dagli altri concorrenti vengono attribuiti punteggi secondo la seguente formula:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq A \text{ soglia)} = X * (Ai / A \text{ soglia})$$

$$Ci \text{ (per } Ai > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) * [(Ai - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti di cui alla precedente voce Ai

$$X = 0,90$$

16.3 Nel caso in cui l'offerta economica più bassa non dovesse raggiungere il punteggio massimo (PEmax = 20 punti), questo sarà portato al massimo valore (20 punti) riparametrando in uguale proporzione il punteggio economico (PE) ottenuto dagli altri concorrenti.

16.4 Ai fini del calcolo dei punteggi tecnico ed economico saranno utilizzate due cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiori di due, Fondimpresa procederà alla troncatura del terzo decimale (es. 13,343= 13,34; 13,346 = 13,34).

Articolo 17 - Nomina della Commissione, svolgimento delle operazioni di gara e inversione procedimentale

17.1 Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, Fondimpresa provvederà alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice in un numero pari a **tre**, su proposta di Fondirigenti e mediante criteri di competenza e trasparenza. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

17.2 La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

17.3 Le operazioni di gara si svolgeranno sulla piattaforma telematica.

17.4 Le operazioni di gara verranno condotte nel rispetto di quanto disposto dal Codice con riferimento alle procedure relative all'affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria².

² Si puntualizza al riguardo che, in occasione della prima seduta di gara, il Responsabile Unico di Progetto, ovvero un seggio di gara istituito ad hoc, procederà all'espletamento delle operazioni preliminari di carattere amministrativo consistenti:

- nella verifica della regolarità della partecipazione dei concorrenti tramite la piattaforma telematica "fondimpresa.tuttogare.it";
- nella verifica del caricamento sulla piattaforma delle tre buste indicate ai precedenti art. 10, 12 e 13 secondo le prescrizioni ivi stabilite;
- nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione inserita da ciascun concorrente nella propria "Busta A", salva l'eventuale applicazione del meccanismo di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice;
- nell'apertura della busta "B" presentata dai soli concorrenti che siano ammessi alla successiva fase di valutazione e nella verifica della regolare sottoscrizione delle offerte tecniche ivi inserite.

Ultimate le predette operazioni preliminari, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione verranno trasmesse alla Commissione giudicatrice all'uopo nominata.

17.5 Ai fini della verifica dell'anomalia il Fondo farà riferimento al punteggio effettivo dell'offerta tecnica e non a quello riparametrato. Inoltre, si applica la previsione dell'art. 110 del Codice.

17.6 La stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale. In tal caso procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, nonché all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa nei confronti del concorrente primo in graduatoria.

Articolo 18 - Verifiche della stazione appaltante - Aggiudicazione e stipula dell'appalto

18.1 In esito al suddetto procedimento Fondimpresa, acquisiti gli atti dalla Commissione di gara, previa verifica, trasmetterà gli atti a Fondirigenti affinché provveda a deliberare l'approvazione della graduatoria. Successivamente Fondimpresa provvederà ad aggiudicare la procedura e ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice.

18.2 L'aggiudicazione non equivale in nessun caso all'accettazione dell'Offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

18.3 In caso di mancata comprova o mancata conferma delle dichiarazioni rese con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione attestato in sede di gara, si procederà all'esclusione dell'offerente dalla gara.

La Commissione procederà quindi ad esaminare tali offerte tecniche in occasione di una o più sedute, che si terranno in modalità videoconferenza, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità stabilite nel precedente art. 15.

Verranno, quindi, aperte le buste "C" recanti la dicitura "Offerta economica" presentate dai soli concorrenti ammessi. La Commissione verificherà ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione dal presente documento e assumerà ogni provvedimento del caso. La Commissione darà, quindi, lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi ed attribuirà conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nel precedente art. 16.

Di seguito la Commissione formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente. A tal riguardo si specifica che in caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l'offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all'offerta tecnica che all'offerta economica si procederà ai sensi dell'art. 77 R.D. 827/1924 in una successiva seduta ad invitare i concorrenti con pari punteggio complessivo a presentare nuova offerta economica (c.d. rilancio) riservandosi di effettuare il sorteggio solamente in caso di permanenza di parità dei punteggi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice in ragione del superamento dei 4/5 del massimo punteggio attribuibile sia per l'offerta tecnica che per l'offerta economica, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, ne darà comunicazione al RUP.

Qualora non vengano individuate offerte anomale, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa alla stazione appaltante. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di punteggio, all'esame e valutazione dell'offerta tecnica ed economica del concorrente ed esprimerà un giudizio sulla congruità dell'offerta economica, sulla rispondenza dell'offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione a Fondimpresa.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice in ragione del superamento dei 4/5 del massimo punteggio attribuibile sia per l'offerta tecnica che per l'offerta economica, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esaminerà le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

18.4 La stipulazione del Contratto resterà comunque subordinata:

- a) alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esatto assolvimento degli obblighi contrattuali nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 117 del Codice;
- b) ai sensi del comma 4, dell'art. 11 del Codice, all'acquisizione della dichiarazione con la quale l'aggiudicatario si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice;
- c) alla eventuale costituzione in RTI ai sensi dell'art. 68, commi 5, 6, 7, del Codice;
- d) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative previste dal D.lgs. n. 159/2011;
- e) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione prevista dalle vigenti disposizioni.

18.5 La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, la sua difformità rispetto a quanto richiesto o qualunque altra condotta suscettibile di determinare la mancata sottoscrizione del contratto determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Fondirigenti, che, ove non si determini per l'annullamento dell'intera procedura, aggiudicherà la gara all'offerente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica in capo al medesimo della documentazione prevista al presente articolo.

18.6 Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (c.d. *stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

18.7 L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

18.8 La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice. Le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, compresa l'imposta di bollo di cui tabella di cui all'allegato I.4 del Codice, sono interamente a carico dell'aggiudicatario, esclusa soltanto l'IVA come per legge.

18.9 Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

18.10 Il committente si riserva, a suo indicabile giudizio, la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall'originario offerente aggiudicatario, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del Codice, altresì in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal contratto e dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Sospensione e annullamento della gara – Validità dell'offerta

19.1 L'indizione della procedura di cui al presente Disciplinare di gara, la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e/o l'aggiudicazione della gara non vincolano Fondimpresa e Fondirigenti né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti. Il committente, per il tramite di Fondimpresa, si riserva a proprio insindacabile giudizio di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere, neanche a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà quindi alcun risarcimento, compenso o indennizzo, ad alcun titolo.

19.2 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte medesime. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla dichiarazione di impegno di cui all'art. 10.1, lett. e), n. 2, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall'offerta presentata.

19.3 Non sono inoltre ammesse offerte parziali, condizionate, nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura o che diano luogo ad equivoci sulla volontà dell'offerente di aderire pienamente ed integralmente alle condizioni contrattuali ed al relativo prezzo offerto.

19.4 Il committente, per il tramite di Fondimpresa, si riserva in ogni caso la facoltà prevista dall'art. 108, comma 10, del Codice di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Articolo 20 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

20.1 Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

20.2 L'affidatario deve comunicare al committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

20.3 Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

20.4 In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

20.5 Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Articolo 21 - Riservatezza

21.1 Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura di affidamento assumono l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui vengano in possesso in conseguenza della partecipazione alla gara.

21.2 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

21.3 Fondimpresa informa che i dati, i documenti e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della conduzione della gara, della scelta dell'aggiudicatario, della successiva gestione del contratto, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali.

21.4 I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla L. n. 241/1990, dal D.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 35 del Codice.

Articolo 22 - Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

22.1 Fondimpresa tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti direttamente o tramite terzi che intervengono nei propri processi organizzativi, ai fini della selezione dell'affidatario e, successivamente, per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità relative e strumentali all'esercizio delle attività previste.

22.2 In ogni momento, ricorrendone le condizioni, i soggetti partecipanti e l'affidatario si possono rivolgere al committente per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo dpo@fondirigenti.it.

22.3 Ai sensi della normativa applicabile gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie, qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.

22.4 Titolare del trattamento è Fondirigenti, con sede in Roma, in Viale Pasteur n. 10 Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondirigenti ha nominato un Responsabile della

Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all'indirizzo e-mail dpo@fondirigenti.it .

Articolo 23 - Informazioni e comunicazioni

23.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondimpresa ed i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il sistema di comunicazione previsto nella piattaforma telematica di *e-procurement* "fondimpresa.tuttogare.it". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

23.2 Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

23.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

23.4 In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

23.5 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 24 - Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 23/2001

24.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri e alle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, al Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondirigenti e al Codice etico dello stesso, disponibili nella sezione "Fondo trasparente" del sito internet www.fondirigenti.it.

Articolo 25 - Whistleblowing

25.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, Fondirigenti ha istituito appositi canali per l'invio di segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dello stesso. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet di Fondirigenti alla pagina <https://www.fondirigenti.it/amministrazione-trasparente> .

Articolo 26 - Rinvio

26.1 Le modalità di pagamento, le eventuali cause di risoluzione del contratto, la procedura per la risoluzione di eventuali controversie, nonché le ulteriori norme attinenti alla fase di esecuzione del rapporto, formano oggetto di specifiche previsioni dello schema di contratto.

Allegati:

1. *Domanda di partecipazione*
2. *Lo Schema di contratto.*
3. *Il Data protection agreement*
4. *Il Capitolato tecnico.*
5. *Il modello DGUE.*
6. *Il modello di offerta economica*